

## INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

### **I724C - COMMISSIONE INTERBANCARIA PAGOBANCOMAT**

*Provvedimento n. 26097*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 6 luglio 2016;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la propria delibera del 30 settembre 2010 n. 21614, con la quale sono stati resi obbligatori gli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90 nei confronti del Consorzio BANCOMAT, nei termini allegati alla medesima delibera;

VISTA l'istanza del Consorzio BANCOMAT, pervenuta in data 10 giugno 2016, volta ad ottenere una rivalutazione, ai fini delle revoca o comunque revisione, degli impegni resi obbligatori con la delibera del 30 settembre 2010 n. 21614, nei termini allegati alla citata delibera e consistenti in: *A)* ridurre, entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di accoglimento degli impegni, del valore della commissione interbancaria PagoBANCOMAT da € 0,13 per operazione a cui si aggiungeva lo 0,1579% del valore della transazione a € 0,12 per operazione a cui si aggiungeva lo 0,1579% del valore della transazione, con una riduzione del valore della commissione multilaterale (c.d. 'MIF') di oltre il 4% rispetto al valore corrispondente al ticket medio di riferimento; *B)* svolgere la successiva rilevazione dei costi entro il 30 giugno 2012, e quelle successive con cadenza biennale, tenendo conto delle eventuali efficienze che caratterizzeranno il sistema, e riflettere tali efficienze sul valore della commissione interbancaria in modo tale che la commissione risultante dalle successive rilevazioni non possa superare il valore risultante dalla precedente; *C)* introdurre, entro il 1° novembre 2010, una previsione con la quale si disponesse che il contratto PagoBANCOMAT con gli esercenti disciplini esclusivamente le modalità di convenzionamento al Circuito PagoBANCOMAT; *D)* pubblicare sul proprio sito internet *(i)* entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di accoglimento degli impegni, il valore della commissione interbancaria per il servizio PagoBANCOMAT, come risultante dalle misure *sub A)*, e, *(ii)* entro il 1° novembre 2010, la modifica apportata alle regole di funzionamento del Circuito avente ad oggetto l'introduzione dell'obbligo di *unbundling* di cui all'impegno *sub C)*; *E)* valutare, entro 6 mesi dalla pubblicazione degli studi della Commissione europea e dell'Eurosistema, anche confrontandosi con l'Autorità, i principi relativi alle metodologie da seguire nella definizione delle commissioni interbancarie per l'utilizzo delle carte di pagamento, verificare la relativa incidenza sulla metodologia e sul valore della commissione PagoBANCOMAT, e ridefinire, per l'effetto, entro i successivi 6 mesi, l'entità della commissione interbancaria PagoBANCOMAT, che sarà determinata: *i)* tenendo conto delle evoluzioni della giurisprudenza comunitaria, nonché dei principi che si consolideranno alla luce dei citati studi e che si porranno come modello di riferimento volto a garantire l'operatività dei sistemi nazionali di pagamento o comunque dei Circuiti che offrono servizi di pagamento con carta; *ii)* nel rispetto delle specificità che caratterizzano il sistema nazionale; e *iii)* favorendo l'adeguata concorrenzialità dei vari segmenti di mercato che compongono l'offerta di tali servizi.

Gli impegni descritti sono stati resi vincolanti nei confronti del Consorzio BANCOMAT per un periodo di tempo indeterminato.

CONSIDERATO che l'istanza si fonda sull'evoluzione del settore interessato, relativo all'offerta dei servizi di pagamento tramite carta;

RITENUTO, pertanto, necessario verificare se siffatta evoluzione del settore interessato sia tale da giustificare la revoca o la revisione degli impegni resi obbligatori con la delibera del 30 settembre 2010 n. 21614 e ritenuto che la valutazione dell'istanza, avendo per oggetto la revoca o la revisione degli impegni resi obbligatori ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90, deve essere effettuata in contraddittorio con la Parte ed eventuali terzi interessati;

#### DELIBERA

a) l'avvio di un procedimento per valutare l'istanza di revoca o di revisione avente ad oggetto gli impegni resi vincolanti con delibera del 30 settembre 2010 n. 21614;

b) la fissazione del termine di giorni dieci, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti del Consorzio BANCOMAT, ovvero da persone da esse delegate, del diritto di essere sentiti, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 287/90, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione "Credito" della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno tre giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è il dott. Giacomo Nervegna;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione "Credito" della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti della parte o da persone da essi delegate;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 28 febbraio 2017;

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Roberto Chiappa*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---

**A482 - E-CLASS/BORSA ITALIANA**  
*Provvedimento n. 26098*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO  
NELLA SUA ADUNANZA del 6 luglio 2016;  
SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;